



# **COMUNE DI MALNATE**

## **Provincia di Varese**

### **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

#### **UFFICIO IMPOSTE**

\*\*\*\*\*

#### **DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 700 del 24/11/2021**

**Oggetto: RIMBORSO MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018..**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 37 del 28/12/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/04/2021, di approvazione del PEG per l'anno 2021;

#### **VISTO:**

- il D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, Capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 03/11/1995 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale sulla Pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel Centro abitato di Malnate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 07/11/2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/04/2010 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 23, comma 7, del Decreto-Legge 22 Giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, che abroga l'articolo 11, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di deliberare le maggiorazioni delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- la sentenza n. 15 del 10 Gennaio 2018 della Corte Costituzionale che ha chiarito gli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà da parte dei Comuni di introdurre o confermare anche tacitamente gli aumenti dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni a partire dall'anno di imposta 2013;
- la Risoluzione n. 2/DF del 14 Maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che conferma la non applicazione della maggiorazione delle tariffe stabilendo che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, tutti gli atti di proroga, anche tacita, delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi;

**RITENUTO CHE:**

- codesto Ente, dopo il 26 giugno 2012, ha deliberato la maggiorazione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e pertanto, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, occorre provvedere al rimborso delle eventuali istanze presentate;
- il comma 917 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) prevede che i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva;

**DATO ATTO CHE** che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell' Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICPDPA) è affidato al concessionario I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini con sede a La Spezia;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 21/07/2021 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 15275 è pervenuta la richiesta di rimborso per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018 della maggiorazione versata a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni presentata da CIESSECI SPA con sede a Cantù (CO), Via Grandi n.26, P.I. 02049930130;
- in data 11/10/2021 registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 21243, è stata trasmessa da ICA srl la nota che verifica la regolarità dei versamenti effettuati dalla società, ritenendo fondato il diritto al rimborso a favore della predetta società per un totale di € 3.124,70 escluso interessi;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006 il quale prevede che “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza”;

**DATO ATTO CHE** occorre procedere al rimborso della somma complessiva di € 3.171,77 compreso interessi a favore della società CIESSECI SPA con sede a Cantù (CO), Via Grandi n.26, P.I. 02049930130;

**RITENUTO** pertanto di procedere in merito;

**RICHIAMATO** l'articolo n.191 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il bilancio di previsione 2021 R.P.;

### **DETERMINA**

1) **DI RIMBORSARE**, per le ragioni espresse in premessa, la somma versata a titolo di maggiorazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICP-DPA) anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018 a favore della società CIESSECI SPA con sede a Cantù (CO), Via Grandi n.26, P.I. 02049930130, di € 3.171,77, compreso interessi;

2) **DI CONSIDERARE** altresì che il dettaglio del calcolo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare calcolati a giorni dalla data del versamento alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura dell'interesse legale annuo, è depositato agli atti;

3) **DI IMPEGNARE** la spesa ad apposito capitolo di Bilancio come indicato nella scheda contabile allegata a favore della predetta società;

4) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Ragioneria ad effettuare il relativo mandato di pagamento per la somma di € 3.171,77 mediante bonifico intestato a:

società CIESSECI SPA con sede a Cantù (CO), Via Grandi n.26, P.I. 02049930130  
codice IBAN: IT 73 U 05034 51060 000000000100

*Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.*

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area  
(CANTATORE FILOMENA)  
con firma digitale**